



COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO (Provincia di Arezzo)

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 06-03-2018

REG. VERBALI N. 4

ORIGINALE

L'anno duemiladiciotto, alle ore 21:15 del giorno sei del mese di marzo, nella sede del Comune, l'Assemblea Consiliare si è riunita in sessione Ordinaria in seduta Pubblica in Prima convocazione sotto la presidenza del Signor PISTOLESI FIORENZO in qualità di SINDACO, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, con la presenza dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PISTOLESI FIORENZO	P	GIABBANI CRISTINA	P
CORAZZESI LAURA	P	LIPPI GINO	P
VENTURI SIMONE	P	BANDELLONI MARTINO	P
GIOVANNUZZI ANDREA	P	CONTINI ANNA MARIA	P
RIMONDI ELISABETTA	P	VAJENTE ANDREA	P
MUCCI TIZIANA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale Dr. LIBERTO GIUSEPPE.

Cura la verbalizzazione lo stesso Segretario Comunale si sensi dell'art. 97 comma 4 lett. a) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, nonchè la corretta convocazione ai sensi dell'art. 9 dello stesso Statuto Comunale, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2018

Scrutatori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberativa che segue, corredata dei prescritti pareri di legge favorevolmente espressi, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 in forma digitale;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto ministeriale del 09/02/2018 pubblicato sulla GU Serie Generale n.38 del 15-02-2018 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali;

VISTO il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

VISTA la Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 che istituisce con decorrenza 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

PRESA visione del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, IUC, sezione TARI approvato con atto consiliare n. 20 del 23/07/2015;

RICHIAMATA la legge di stabilità per l'anno 2018 (Legge n. 205 del 27/12/2017) ed in particolare il comma 37 che proroga per tutto l'anno 2018 il blocco di eventuali aumenti di tributi ed addizionali spettanti agli Enti Locali escludendo la TARI da tale blocco ;

VISTO Piano Economico Finanziario della tassa sui rifiuti per l'anno 2018, elaborato in base ai costi comunicati dall'ATO Rifiuti Toscana Sud e dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino integrato con i costi comunali di gestione del servizio rifiuti e di riscossione della tassa sui rifiuti ed in approvazione nella seduta odierna del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO:

- che per l'anno 2018 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e che il metodo per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;

- che ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 si è provveduto a ripartire fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando le agevolazioni e riduzioni previste dalla legislazione vigente e distribuendo i costi di gestione fra le utenze domestiche e non domestiche ;

- che a partire dal 2018, i Comuni, nel fissare le tariffe Tari, devono tener conto di un ulteriore elemento: le risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti (comma 653 Legge 147/2013);

- che recentemente , 08 febbraio 2018, il dipartimento delle Finanze ha pubblicato, sul proprio sito internet, le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013";

- che pertanto nel PEF 2018, su indicazione del gestore ATO TOSCANA SUD, si è proceduto a dare atto della ricognizione delle risultanze dei fabbisogni standard, demandando l'adozione di eventuali misure ad analisi legate anche al progressivo assestamento dei dati di spesa disponibili e delle metodologie di interpretazione, d'intesa con la stessa Autorità d'Ambito e il Gestore SEI TOSCANA;

- che le previsioni di spesa per l'anno 2018 contenute nel PEF sono in flessione rispetto all'anno precedente e ciò si ripercuote nel calcolo generando una riduzione media delle tariffe e quindi del costo finale per gli utenti di circa il -4,7%.

CONSIDERATO inoltre che, nel rispetto della copertura totale del costo del servizio, per l'anno 2018 si ritiene di applicare una riduzione del 10% della tariffa calcolata sulla parte fissa (relativa al numero dei componenti il nucleo familiare) per le case utilizzate in maniera discontinua o stagionale dagli utenti non residenti nel Comune;

RITENUTO pertanto di approvare le tariffe per la bollettazione e riscossione della TARI anno 2018, così come da prospetti allegati alla presente deliberazione;

CONSIDERATO opportuno, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta Unica Comunale, la IUC, sezione TARI, di stabilire per l'anno 2018 le scadenze della riscossione della tassa in n. 3 rate, con scadenza 30 GIUGNO 2018 , 30 SETTEMBRE 2018, 30 NOVEMBRE 2018 con possibilità per il contribuente di pagamento in unica rata entro il 30 novembre 2018;

RICHIAMATI gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l'art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare riferimento alla materia tributaria;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) con decorrenza dal 01/01/2018 così come da tariffario allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di determinare per l'anno 2018 le scadenze della riscossione della TASSA RIFIUTI in n. 3 rate, con scadenza 30 GIUGNO 2018 , 30 SETTEMBRE 2018, 30 NOVEMBRE 2018 con possibilità per il contribuente di pagamento in unica rata entro il 30 novembre 2018;
2. **Di dare indirizzo affinché**, nel rispetto della copertura totale del costo del servizio, sia applicata una riduzione del 10% della tariffa calcolata sulla parte fissa (relativa al numero dei componenti il nucleo familiare) per le case utilizzate in maniera discontinua o stagionale dagli utenti non residenti nel Comune;
3. Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione così come indicato nella nota prot. 4033/2014 datata 28/02/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con successiva e separata unanime favorevole votazione, data l'urgenza, espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
PISTOLESI FIORENZO**

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

**IL VERBALIZZANTE
LIBERTO GIUSEPPE**

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.